

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI E MASTELLI
PER IL SERVIZIO "PORTA A PORTA" DEL COMUNE DI LANCIANO

Art. 1

Oggetto della fornitura

L'Appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di mastelli e bidoni destinati all'avvio sperimentale del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" sulle utenze domestiche e non domestiche, ricadenti su alcune aree del territorio comunale.

L'appalto consegue, oltre che all'esternalizzazione del Servizio di Recupero, Trasporto e Conferimento Rifiuti urbani ed assimilati, avviata nel dicembre 2010, al progetto presentato alla Regione Abruzzo in ordine al Bando promosso ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 4.6.2013 avente ad oggetto "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo dei comuni" Programma Regionale PAR FAS Abruzzo 2007/2013- Linea d'Azione IV.1.2.a – Intervento n. 1, finalizzato all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di beni e attrezzature per i servizi di raccolta differenziata "porta a porta".

Le caratteristiche tecniche e prestazionali "minime", nonché le tipologie dei prodotti oggetto della fornitura sono analiticamente descritte nelle schede tecniche all'uopo predisposte cui si fa rinvio (Allegato A).

I prezzi, le quantità per tipologie, ai quali applicare il ribasso, sono indicati nell'allegato B.

La fornitura potrà subire nel corso del rapporto contrattuale delle variazioni quantitative entro il 20% del valore contrattuale. In tale evenienza l'impresa aggiudicataria è tenuta a consegnare beni sia per le minori che per le maggiori quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

Il fornitore si impegna a fornire esclusivamente materiale nuovo di fabbrica.

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata 18 mesi.

I mastelli ed i bidoni verranno ordinati in tre tranches:

- la prima avrà luogo successivamente alla proclamazione dell'aggiudicatario definitivo ;
- la seconda sarà effettuata a seguito della comunicazione, da parte del competente Ufficio Regionale, dell'importo del contributo assegnato al Comune di Lanciano, nonché dell'effettiva erogazione del 40% del contributo stesso;
- la terza ed ultima tranche sarà eseguita entro i tre mesi successivi al secondo ordine.

Art. 3

Importo della fornitura

In considerazione del progetto presentato alla Regione Abruzzo in occasione del Bando sopra richiamato, l'importo complessivo dell'appalto è di €151.729,00 (I.V.A. ESCLUSA).

Detta somma sarà interamente spesa e le eventuali economie derivanti dal ribasso saranno interamente utilizzate per l'acquisto, alle medesime condizioni, di ulteriore materiale avente le stesse caratteristiche di quelle previste nell'allegato A.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero poiché trattasi di mera fornitura.

Nell'ipotesi in cui, anche successivamente all'aggiudicazione, il Comune di Lanciano risultasse assegnatario di un contributo regionale di importo inferiore a quanto previsto nel progetto, l'ammontare complessivo dell'appalto, oggetto del presente capitolato, sarà automaticamente diminuito secondo le esigenze dell'Ente.

Art. 4

Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi ed il rinnovo contrattuale sono regolati dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientra la rivalutazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 5

Modalità e spese di consegna

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini di fornitura esclusivamente dal Settore Ambiente Comune di Lanciano.

Salvo diversa indicazione, la fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. I prodotti ordinati dovranno essere montati di tutti i componenti.

Le spese di imballo, trasporto e montaggio, comprensivi di tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nel corrispettivo offerto in sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dalla stazione appaltante e più precisamente presso il COMUNE DI LANCIANO, SERVIZIO AUTOPARCO, C.da Re di Coppe, snc - 66034 Lanciano (CH).

Salvo indicazioni diverse, le operazioni di scarico merce dovranno avvenire esclusivamente all'interno dell'Autoparco che per tipologia e locazione non permette l'ingresso a mezzi TIR, ma solo a motrici.

La Ditta, di conseguenza, dovrà organizzarsi con mezzi di trasporto adeguati.

La stessa Ditta, analogamente, dovrà provvedere alle operazioni di scarico e posizionamento in maniera autonoma, non disponendo il Comune né di personale adeguato, né di mezzi di movimentazione tipo muletto, transpallett ecc.

I mastelli della prima fila di ogni bancale, in quanto soggetti a deformazione a causa del peso e del trasporto, non saranno considerati conformi e, quindi, non conteggiati e liquidati nel totale ordinato.

Le forniture dovranno essere consegnate esclusivamente su palletts di legno "a perdere" e dovranno essere preventivamente concordate.

Tali consegne saranno effettuate in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini e comunque previo conferma tra le parti.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine o siano diversi, oppure non risulta accompagnata da certificato di controllo di qualità, sarà considerata non conforme, con facoltà dell'Ente di rinviarla a spese del mittente secondo le modalità previste nell'art. 9 ed eventualmente di addebito delle penalità previste all'art. 10.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, senza limiti minimi di fatturato.

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato, la periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall'Amministrazione appaltante.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è

tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 6

Criterio di selezione dell'offerta

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, da intendersi come maggiore ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, fermo restando la totale rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche precisate nell'Allegato A.

Qualora le caratteristiche tecniche minime offerte, riferite all'intera fornitura indicata nell'Allegato B, da valutare sulla base di idonee certificazioni qualitative, ove previste, e/o autocertificazioni fornite dai concorrenti, non corrispondessero a quelle specificate nell'Allegato A, non si procederà alla valutazione dell'offerta economica con conseguente esclusione del concorrente.

Art. 7

Campionatura, verifiche e collaudi

Prima di passare alla valutazione delle offerte economiche sarà verificata la rispondenza delle caratteristiche tecniche specificate nell'Allegato A alle eventuali certificazioni fornite dai concorrenti. In alternativa alle certificazioni citate, il concorrente potrà sottoscrivere le singole schede tecniche (allegato A) a titolo di conformità.

Le autodichiarazioni rese e sottoscritte nella partecipazione al Bando, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dei richiamati artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste nella stessa normativa.

Ad intervenuta aggiudicazione definitiva il concorrente sarà invitato a produrre, entro il termine fissato dall'Ente, un campione di ogni tipologia di prodotto elencato nell'allegato A, al fine di verificare visivamente il prodotto alle caratteristiche richieste e constatarne la conformità, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE ARTICOLO
ORGANICO. Biopattumiere da 10 litri per interno areato
ORGANICO. Mastelli 25 litri per esterno
CARTA. Mastelli 40 litri
VETRO. Mastelli 40 litri
PLASTICA e METALLI Mastelli 40 litri
SECCO RESIDUO Mastelli 40 litri
ORGANICO. Bidoni carrellati 360 lt
CARTA. Bidoni carrellati 240 lt
VETRO. Bidoni carrellati 360 lt
PLASTICA e METALLI Cassonetti 240 lt
PLASTICA E METALLI Cassonetti 360 lt
SECCO RESIDUO Cassonetti 360 lt

Qualora i campioni non corrispondessero esattamente alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato A, si procederà all'esclusione del concorrente primo classificato e si darà luogo alla nuova aggiudicazione in favore del secondo classificato e così via.

Parimenti la mancata o ritardata presentazione dei campioni sarà motivo di esclusione dalla gara.

In sede di valutazione dell'aspetto qualitativo dell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare la ditta aggiudicataria provvisoria per la illustrazione dei campioni presentati.

Tali campioni dovranno essere consegnati presso il magazzino COMUNE DI LANCIANO, SERVIZIO AUTOPARCO, C.da Re di Coppe, snc - 66034 Lanciano (CH), nelle giornate comprese tra lunedì e venerdì, in un orario compreso tra le 8.00 e le 13.00, previo accordo telefonico al seguente numero: 0872/43562.

Nessun compenso spetterà alle ditte per la predisposizione e la consegna dei campioni, i quali dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto redatto in duplice copia che verrà firmato per ricevuta da un incaricato dell'Amministrazione comunale addetto al ricevimento.

I campioni potranno essere sottoposti a prove di verifica che potrebbero provocare danni agli stessi, senza che la ditta nulla possa pretendere a titolo di risarcimento.

Alla conclusione di tutte le procedure di gara, i campioni presentati dalla ditta aggiudicataria resteranno a disposizione dell'Amministrazione comunale per tutta la durata della garanzia e potranno essere prelevati solo dopo la scadenza della medesima, rimanendo ogni onere a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 8

Contestazioni, altri obblighi e garanzie

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo della merce, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso, la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. Pertanto, il fornitore dovrà garantire la sostituzione dei bidoni, mastelli e componenti risultati rotti o deformati di fabbrica, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Lanciano.

La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnata, anche avvalendosi di esperti appositamente delegati.

Con riguardo alla distribuzione presso la cittadinanza, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire con proprio personale assistenza continua sul posto.

La stessa dovrà, altresì, garantire assistenza sul posto durante le operazioni di sostituzione dei componenti.

L'Appaltatore deve, inoltre, nominare un Responsabile unico a fronte di tutte le forniture ed i servizi da prestare sul territorio del Comune di Lanciano, per tutte le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Lo stesso deve garantire la reperibilità, almeno telefonica, nei giorni feriali, con potere di disporre in merito ovvero di adottare le necessarie misure.

Art.9

Gestione delle irregolarità

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di respingere la merce contestata, la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà

essere immediatamente integrata;

- di applicare una penale, in presenza di quanto stabilito dal presente capitolato.

La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni, durante i quali all'Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata. Decorso i giorni previsti per il ritiro di cui sopra, l'Ente potrà disporre della fornitura a proprio piacimento, anche in vista della rottamazione.

Art. 10

Penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di inviare formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente adottate dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

Descrizione	% di non conformità	Penalità
Mancanza di 1 o più componenti, componenti rotti o deformati di fabbrica	20% del lotto di invio	Sostituzione materiale a spese aggiudicatario più addebito del 10% del valore del lotto di fornitura
Caratteristiche tecniche dei mastelli e bidoni carrellati non conformi rispetto al campione presentato	20% del lotto di invio	Sostituzione materiale a spese aggiudicatario più addebito del 10% del valore del lotto di fornitura
Mancanza di documentazioni	Per lotto di fornitura	Invio documenti mancanti più eventuale addebito del 10% del valore del lotto di fornitura

L'Amministrazione procede al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 11

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 12

Garanzia per vizi

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.
L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal precedente articolo del presente capitolato.

Art. 13

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 75 e 113 del d.lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 113, sopra citato.

Art. 14

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 15

Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 16

Pagamento delle fatture

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE di LANCIANO – Settore Ambiente in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della conformità dei beni oggetto degli ordinativi entro i termini concordati nello schema offerta e nel

rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Lanciano .

Si precisa che, per la decorrenza del termine di pagamento, fa fede l'apposizione, da parte dell'Amministrazione ricevente, del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

Art. 17

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per anni 2 dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 15 giorni naturali dalla richiesta.

Art. 18

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 19

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Lanciano

Art. 20

Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Lanciano.

Art. 22

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - ? il personale interno dell'amministrazione;
 - ? i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ? ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del Settore Ambiente: Dott. Antonio IEZZI.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del Comune di Lanciano - Settore Appalti.